

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1084/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1084)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **24/11/1988**

Deposito del **06/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **14/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14067**

Atti decisi:

N. 1084

ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Morotti Margherita e Vinci Emanuela, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1^a Serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Dell'Arte Grazia e Giuffrida Francesco, iscritta al n. 300 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª Serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi per oggetto la determinazione del canone, il pretore di Acireale, con due ordinanze emesse, rispettivamente, in data 22 febbraio 1988 e 16 marzo 1988, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata, creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le questioni, per la loro identità, possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che identica questione, sollevata dal medesimo giudice - seppure con riferimento al solo art. 14 - è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1048, del 1988, ivi rilevandosi come l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponda all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, dal pretore di Acireale con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.